



## **Titolo**

Responsabilità diretta società- sanzione - punto di penalizzazione - minimo edittale - inderogabilità – ragioni

## **Descrizione**

La società risponde direttamente della violazione commessa da chi la rappresenta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, in applicazione del principio di immedesimazione organica.

In materia di sanzioni a carico delle società calcistiche, il principio dell'inderogabilità del minimo edittale impedisce al giudice sportivo di modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto alla soglia minima stabilita dall'art. 31, comma 6, CGS, a tutela della parità di condizioni tra i soggetti in competizione.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

64/TFN/2024-2025/B

## **Presidente**

Grasso

## **Relatore**

Callipari

## **Riferimenti normativi**

art. 6, comma 1; art. 31, comma 6, CGS; art. 94 ter, comma 5, NOIF.

## **Provvedimenti**

**Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 141/TFN del 7.2.2025 - (Marco Serra e SS Chieti FC 1922 - Reg. Prot. 116/TFN-SD)**